

Elaborati dal Broker: ASSIGECO S.r.l.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1.-Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2.-Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni dalla data di effetto della stessa, altrimenti la copertura del rischio decorrerà dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga il premio o le rate successive nel giorno di scadenza, l'Assicurazione resta comunque valida fino al trentesimo giorno dopo quello di scadenza. Decorso il termine di 30 giorni l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art.3.-Modifiche dell'Assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art.4-Aggravamento del rischio.

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accertati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art.5.-Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6.-Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Elaborati dal Broker: ASSIGECO S.r.l.

Art. 7.-Durata del periodo di Assicurazione.
La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del alle ore 24 del
La prima rata decorre dal e scade il
In osservanza alla legge 23.12.1994 n. 724, si conviene tra le parti che il presente contratto cesserà alla naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.
Su espressa volontà delle parti, la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, di anno in anno, previa verifica delle ragioni di convenienza di pubblico interesse come previsto dall'art. 44 della L. 23.12.94 n 724 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 8.-Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.9.-Foro competente.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di sede del Contraente.

Art. 10.-Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art.11.-Estensione territoriale.
La validità dell'Assicurazione è estesa al mondo intero.

Art.12.-Rinuncia alla rivalsa.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

Art.13.-Coassicurazione e delega.

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici

Art .14.-<u>Oggetto dell'Assicurazione.</u>

1) COPERTURA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.



Elaborati dal Broker: ASSIGECO S.r.l.

Per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), la garanzia deve essere prestata in relazione :
- al rischio derivante all'I.N.R.A.N. per l'amministrazione di altri Enti e/o Istituti con esclusione delle Aziende Municipalizzate;
- al rischio derivante all' I.N.R.A.N. in qualità di committente o concedente di lavori e/o servizi in genere:
- alla proprietà e/o all'uso e/o custodia di beni mobili e immobili, che servono direttamente all'esercizio dell'attività;
- all'impiego di persone non in rapporto di dipendenza con il I.N.R.A.N. e della cui opera lo stesso si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- all'impiego di soggetti titolari di borse lavoro, obiettori di coscienza, lavoratori socialmente utili, soggetti volontari, stagisti e borsisti;
- alla R.C. personale dei dirigenti, dipendenti e operai del I.N.R.A.N. o personale convenzionato nello svolgimento delle loro mansioni, compresa la R.C. derivante dalla violazione di una o più disposizioni previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni;
- alla R.C. personale dei Dirigenti, dei Consiglieri ,del Segretario e dei Funzionari del I.N.R.A.N., compresa la responsabilità civile derivante dalla violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- alla responsabilità civile derivante al I.N.R.A.N. ai sensi del D. Lgs. n. 494 del 14/08/96, in materia di sicurezza nei cantieri.

2) PRECISAZIONI DI GARANZIA

A maggior chiarimento di quanto esposto al precedente punto 1) a titolo esemplificativo e non a limitazione, si precisa che:
L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante al I.N.R.A.N.:
a) per la proprietà e manutenzione purchè eseguite in economia, di parcheggi, di strade, insegne, e/o cartelli e/o spazi di affissione, segnaletica stradale e semaforica, impianti di illuminazione pubblica.
Si intendono compresi nella garanzia tutti i mezzi e macchine speciali idonee all'esplicazione delle attività indicate, ed inoltre l'uso di gru e bracci caricatori su autocarri e macchine operatrici e/o macchine agricole per interventi di giardinaggio;
b) per i danni alle condutture e/o impianti sotterranei compresi i danni conseguenti a interruzione e sospensione di servizi subiti dall'Ente erogatore dei servizi medesimi qualora si tratti di Enti non amministrati dal I.N.R.A.N.;
La garanzia viene prestata fino al massimale stabilito in polizza per danni a cose.
c) per danni a mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o in ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
d) per i rischi derivanti al I.N.R.A.N. nella sua qualità di organizzatore e patrocinatore di manifestazioni, convegni, dibattiti, corsi, seminari, spettacoli, feste e fiere. La garanzia si estende a qualsiasi altra attività ricreativa e/o culturale e/o scolastica anche a carattere assistenziale, nonché ai partecipanti attivi alle suddette manifestazioni.
e) per la proprietà e l'uso compresa la circolazione di biciclette e di tricicli;
f) per la proprietà di cani anche da guardia, per la proprietà e gestione di canili e del servizio di accalappiacani;
g) per la custodia dei ciclomotori e motocicli e/o altri beni posti sotto sequestro dalle Autorità preposte, nonché per la custodia degli oggetti smarriti ;
h) per i danni a cose sollevate, caricate o scaricate;
i) per la somministrazione e lo smercio di cibi e bevande, ivi compresa la gestione di cucine e mense scolastiche e non, la distribuzione tramite distributori automatici di cibi e/o bevande;


Elaborati dal Broker: ASSIGECO S.r.l.

j) dalla proprietà e manutenzione:
*di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
*della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture;
k) da lavori di manutenzione e costruzione, scavo e posa in opera di impianti e/o tubature.
l) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, e/o attrezzature e da lavori di manutenzione e costruzione, scavo e posa in opera di impianti e/o tubature per la conduzione del gas.
m) per i rischi derivanti al I.N.R.A.N. nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di impianti sportivi e ricreativi, palestre scolastiche comprese, servizi e dipendenze, ovunque e comunque posti, compresa l'organizzazione di corsi;
n)per danni a cose cagionati da persone disabili delle quali l'I.N.R.A.N. deve rispondere.
La garanzia di R.C.T. vale anche nei confronti dei dipendenti non soggetti ad assicurazione infortuni di legge (INAIL), limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro e di servizio (escluse malattie professionali) sempre ché dall'evento derivi al I.N.R.A.N. una responsabilità riscontrabile a norma di legge.

3) NOVERO DEI TERZI

Limitatamente ai danni alla persona, si intendono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del I.N.R.A.N. che, essendo in rapporto di dipendenza ed iscritti all'I.N.A.I.L. subiscano il danno in occasione di lavoro e/o di servizio.
Tutti gli altri soggetti sono considerati Terzi, compresi anche tutti coloro della cui opera il I.N.R.A.N. si avvalga in forza di legge, convenzione o contratto.

4) RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DEI NON DIPENDENTI.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei singoli collaboratori non dipendenti del I.N.R.A.N. per le attività svolte per conto del Contraente, e nei confronti di Enti e/o Istituti amministrati dal Contraente stesso.
La Società risponde inoltre dei danni provocati da appaltatori, enti, aziende, quando eseguono lavori coperti dalla presente assicurazione, fatto comunque salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti a norma dell'art. 1916 del C C . Per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S., ai sensi dell'Art.14 della legge 12 Giugno 1984 n'222, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza.

5)RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI.

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e cioè entro i massimali pattuiti per la R.C.T..
Agli effetti di questa garanzia, e sempre che sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati Terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale entro i massimali previsti per la R.C.O.



Elaborati dal Broker: ASSIGECO S.r.l.

6)RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEL SEGRETARIO.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori e del segretario per danni involontariamente cagionati a Terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danno da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto dall'Art. 14.

7) COMMITTENZA

La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante al I.N.R.A.N., nella sua qualità di committente di lavori e di servizi in genere, compresi lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni, nuove costruzioni date in appalto ad imprese, concessionarie di lavori e/o di servizi pubblici.

8) COMMITTENZA AUTO

La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante al I.N.R.A.N. a norma dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto al I.N.R.A.N. stesso ovvero ad esso locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione varrà solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

9)DANNI AI VEICOLI SOTTO CARICO/SCARICO E/O IN AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

L'Assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico in ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà dei dipendenti.
La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro per ogni sinistro.

10)DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

L'Assicurazione comprende i danni alle cose di Terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell'Assicurato.
La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro per sinistro.

11) PROPRIETA' E/0 CONDUZIONE E/0 USO E/0 MANUTENZIONE DI FABBRICATI E DI BENI MOBILI

La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante al I.N.R.A.N. ai sensi di legge in qualità di proprietario di tutto il suo patrimonio immobiliare e mobiliare, e per la conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di tutti i beni immobili e mobili che servano direttamente all'esercizio della sua attività.

Nel caso di fabbricati facenti parte di un condominio, la presente garanzia opera sia per la parte di esclusiva pertinenza del I.N.R.A.N., sia per la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà I.N.R.A.N., escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli eventuali altri condomini.



Elaborati dal Broker: ASSIGECO S.r.l.

La garanzia si intende operante anche per i danni a Terzi cagionati da spargimento di acqua, da rigurgiti di fogne, da antenne, da alberi e piante anche ad alto fusto, boschi, giardini, parchi, aree

pertinenti dei fabbricati, attrezzature sportive e per giochi, impianti fissi compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, recinzioni e cancelli in genere anche azionati elettricamente, da caduta accidentale di neve dai tetti e dalle coperture in genere dei fabbricati.

Si intendono inclusi anche i danni cagionati a terzi trovantisi sul luogo durante i lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare e/o mobiliare cosi come sopra descritto, effettuati da personale dipendente del I.N.R.A.N. o da Volontari da questi incaricato. La garanzia comprende i danni alle cose di terzi.

12) DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile nei termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro..... per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.
La garanzia è prestata con uno scoperto del ed una franchigia fissa di euro.....

13) COLPA- IMPRUDENZA- NEGLIGENZA

La garanzia si intende operante anche per i danni cagionati da imprudenza, imperizia, negligenza, colpa lieve e grave.

14) DANNI ALLE COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (RESPONSABILITA'AI SENSI DEGLI ARTT. 1783-1784-1785/BIS DEL CODICE CIVILE).

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di quanto previsto dal Cod. Civile, per i danni a terzi derivanti da sottrazione, distruzione e/o deterioramento delle cose portate nelle strutture dell'Ente, sia consegnate che non consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Restano esclusi dalla garanzia denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli e loro contenuto.
La garanzia non opera se il danno si verifica durante l'uso, il trasporto, la movimentazione, il carico, lo scarico, il sollevamento di tali cose.
La somma massima garantita per ogni sinistro e per anno assicurativo e limitata a euro=.

15) PROVE ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Premesso che il I.N.R.A.N., per assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

16) LAVORI CEDUTI IN APPALTO E A PRESTATORI D'OPERA

Premesso che il I.N.R.A.N. può cedere in appalto parte dei lavori e dei servizi descritti in polizza o concludere contratti di prestazione d'opera, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti dalle relative imprese, persone e loro dipendenti.



Elaborati dal Broker: ASSIGECO S.r.l.

17) DANNI DA INCENDIO

La garanzia si intende operante per i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose del I.N.R.A.N. e/o da esso detenute, fino alla concorrenza di euro= per sinistro e per anno assicurativo.
Restano esclusi i danni da incendio di fabbricati e del relativo contenuto di proprietà dell'Ente.

18) TRABOCCAMENTI, RIGURGITI O ROTTURE DI FOGNATURE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a beni di terzi, derivanti da trabocco e/o tracimazione e/o rigurgito di fogna, avvenuti a seguito di rottura accidentale, occlusione di tubazioni e/o condutture, nonché conseguenti ad eventi atmosferici.
Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, sarà effettuato fino ad un massimo risarcimento per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro come previsto dalle condizioni di polizza.

19)PARCHEGGI-AUTORIMESSE.

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati ai veicoli di Terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. La presente garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Lit..... per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto e/o incendio.

20) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La presente garanzia riguarda la copertura dei rischi di Responsabilità Civile derivanti al I.N.R.A.N. per gli Infortuni subiti sul lavoro da personale dipendente, comprese le rivalse I.N.A.I.L., e per l'eventuale maggior risarcimento richiesto dal dipendente per il "Danno Biologico".
I massimali di cui alla presente garanzia sono come quanto indicato nel precedente ''Massimali di garanzia'', e rappresentano la massima esposizione della Società
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile.
Ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni (escluse le malattie professionali), sofferti dai dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, la Società si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

Ai sensi del Codice Civile, nonchè del D.Lgs.626 del 19.11.94 e successive modifiche e/o integrazioni sulla "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", la Società si obbliga al risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P,R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente comma per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata



interpretazione non in mala fede delle norme riguardanti l'obbligatorieta di iscrizione all'I.N.A.I.L. di determinate categorie di dipendenti.

21) RIVALSE I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.O. si intende prestata anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza.

22) CONDIZIONE DI EFFICACIA

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento dei sinistro, il I.N.R.A.N. sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione non in mala fede delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'I.N.A.I.L. di determinate categorie di dipendenti.

Art.15.-Rischi esclusi.

Il presente contratto di assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti e che, comunque, non abbia compiuto il 16' anno di età.;
c) da furto, salvo quanto previsto al punto 14);
d) alle cose altrui derivanti da incendio di beni dell'Assicurato, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 'Danni alle cose consegnate e non consegnate" e "Danni da incendio";
e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc);
g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d' acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
h) dovuti ad errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e conservazione di atti e documenti.
i) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
l) a fabbricati, a condutture e impianti sotterranei e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati.

Art.16.-Gestione delle vertenze di danno e spese legali.

La Società deve assumere fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Non vengono



riconosciute le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Art.17.- Franchigie e/o scoperti.

Salvo quanto diversamente previsto nei vari articoli della presente polizza, le garanzie tutte devono intendersi prestate senza alcuno scoperto o franchigia.

Art.18.-Regolazione del premio.

Premesso che il premio viene anticipato dal I.N.R.A.N. in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il I.N.R.A.N. è tenuto a comunicare alla Società l'importo effettivo delle retribuzioni lorde erogate a tutto il personale dipendente, affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione.
Se il I.N.R.A.N. non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine non inferiore a 10 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo alla annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle 24 del giorno in cui il I.N.R.A.N. abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il I.N.R.A.N. adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art.19.-Offerta elementi per il calcolo del premio.

Per le garanzie R.C.T. e R.C.O del I.N.R.A.N., il premio si intende comprensivo di accessori e oneri fiscali sulla base del monte retribuzioni dei dipendenti e dei contrattisti, che per l'anno 2002 è stato di euro= ed a ogni fine anno assicurativo si procederà a conguaglio attivo/passivo sulle variazioni comunicate da I.N.R.A.N._

Art.20.-Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia o al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

Art. 21.- Clausola Broker.

Alla Società di Brokeraggio Assigeco s.r.l., Sede di Milano, Via C. Crivelli 2, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker del Contraente ai sensi della Legge 28.11.1984 n 792.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.



Elaborati dal Broker: ASSIGECO S.r.l.

LIMITI DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società risarcirà un danno oltre i limiti qui di seguito riportati:

-Danni da interruzione di attività	Scoperto del ……..
-Danni alle cose consegnate e non consegnate	Massimo risarcimento di ……..
-Danni da incendio	Massimo risarcimento di ……..
-Traboccamenti,rigurgiti o rotture di fognature	Franchigia fissa di ……
-Danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o in ambito di esecuzione dei lavori	Franchigia assoluta di ……
-Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione di lavori	Franchigia assoluta di ……
-Parcheggi e autorimesse	Franchigia assoluta di ……

All. 13

LOTTO 5

I.N.R.A.N.

BOZZA CAPITOLATO - Copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della P.A.

PAGINA BIANCA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente **Polizza** è una **Polizza** di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la **Polizza** copre i reclami avanzati nei confronti dell'**Assicurato** e notificati agli **Assicuratori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di **Assicurazione**.
Polizza:	il documento che prova l'**Assicurazione**.
Contraente:	il soggetto che stipula l'**Assicurazione**.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**.
Sinistro:	comunicazione scritta agli **Assicuratori** di un evento per il quale è prestata l'**Assicurazione**
Gli Assicuratori:	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali**.
Responsabilità Civile:	la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'**Assicurato** nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità che incombe sull'**Assicurato** che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio **Ente di**

	Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un **Assicurato** detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.
Premio:	la somma dovuta dall'**Assicurato** agli **Assicuratori.**
Indennizzo:	la somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.
Massimale:	la massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro.**
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza:	I.N.R.A.N.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni
L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successive stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio
L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta **Polizza**.
Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di **Sinistro**, il **Contraente**/l'**Assicurato** deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli **Assicuratori** ai quali è assegnata la **Polizza** oppure al broker indicato in **Polizza**, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
(a) ricevimento di informazione di garanzia;

(b) formale richiesta di risarcimento **Danni** da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc..);
(c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 C.C.) Né l'**Assicurato** né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli **Assicuratori**.

Art. 8 – Cessazione del contratto
La presente **Polizza** cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'**Assicurato**.

Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.